

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del n. 66 dell' 11/11/2002

Parere favorevole dell'A.S.S. n.4 "Medio Friuli" di Udine del 15/10/2002 n.70895/V

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24/09/2004

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23/07/2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2012

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Definizioni

1. Nel presente regolamento per:
 - a) “legge” si intende la legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12;
 - b) “regolamento” il presente regolamento;
 - c) *abrogata*
 - d) “concessionario” il beneficiario della concessione;
 - e) “salma” il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
 - f) “cadavere” il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale così come certificato dal medico necroscopo;
 - g) “resti mortali” gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
 - h) “cremazione” la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite un procedimento termico, in ceneri;
 - i) “ceneri” il prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili;
 - l) “medico necroscopo” il medico, nominato dall’Azienda per i servizi sanitari, che ha il compito di accertare la morte redigendo l’apposito certificato;
 - m) “feretro” l’insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
 - n) “urna cineraria” il contenitore di ceneri;
 - o) “loculo” la nicchia per la sepoltura del defunto.

Articolo 3 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione di cui all’ordinamento delle autonomie locali, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda per i servizi sanitari.
3. Spetta ai responsabili dei Servizi Tecnico e Amministrativo, secondo le rispettive competenze, l’adozione degli atti di competenza attribuitigli dal regolamento e la sorveglianza sulla corretta gestione corrente dei cimiteri, del personale addetto agli stessi, delle sepolture, delle inumazioni,

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

delle tumulazioni, delle esumazioni, delle estumulazioni e di quanto attinente la gestione dei servizi cimiteriali. Al medesimo responsabile spetta l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori il presente regolamento.

4. Spetta altresì al Responsabile del Servizio Amministrativo, adottare i provvedimenti di concessione, di stipula dei relativi contratti e di gestione e soluzione delle problematiche connesse alla gestione contrattuale delle concessioni cimiteriali, ed assumere gli atti di revoca e decadenza delle concessioni.

Articolo 4 Responsabilità

1. Il Comune provvede affinché all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio di competenza o per danni causati da mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. I servizi gratuiti sono i seguenti:
 - a) visita necroscopica;
 - b) servizi di osservazione dei cadaveri;
 - c) recupero e trasporto delle salme accidentate;
 - d) inumazione in campo comune e cremazione di indigenti a sensi del comma 1, lettera a), del successivo articolo 12;
 - e) fornitura del feretro e trasporto o cremazione per salme di persone i cui famigliari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti o istituzioni che se ne facciano carico, secondo le modalità di cui all'articolo 12;
 - f) deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) dispersione delle ceneri in cinerario comune;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto dell'organo comunale competente.
4. Può essere autorizzato, a pagamento, all'interno o all'esterno dei cimiteri, il posizionamento di distributori automatici di ceri.

Articolo 6 Servizio a domanda individuale

1. Il Comune può assumere direttamente l'impianto e l'esercizio diretto del servizio oggetto del presente regolamento a sensi dell'articolo 1 comma 1 n. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.
2. Il servizio è assoggettato alle norme relative ai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

Articolo 7

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali su supporto cartaceo o informatico è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro di cui all'articolo 28 della legge.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico:
 - a) gli orari di apertura e di chiusura da apporsi agli ingressi di tutti i cimiteri;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca;
 - f) ogni altro atto o documento ritenuto utile nell'interesse della cittadinanza ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La consultazione è soggetta al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 8

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei siti nel cimitero del capoluogo.
2. Le modalità, i limiti ed i divieti per il deposito di osservazione sono fissati dalla legge e dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
3. La richiesta dei dolenti di servirsi della camera ardente per l'esposizione della salma è assoggettata a **tariffa**.
4. I cimiteri del comune dispongono di una camera mortuaria, luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione, che funziona come deposito di osservazione delle salme.
5. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile, il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Articolo 9

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di legge e di quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990, n. 285. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia classificata dalla legge come infettiva – diffusiva, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, dev'essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente organo dell’Azienda per i servizi sanitari detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
5. Le salme accidentate durante il periodo di permanenza nel luogo del sinistro, devono essere ricoperte con un lenzuolo e sottratte alla vista di tutti coloro che non hanno compiti istituzionali o di servizio connessi ai procedimenti giudiziari e di polizia mortuaria.

Articolo 10

Chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è eseguita a cura dell’impresa delle pompe funebri incaricata dai famigliari del defunto, sotto la propria e diretta responsabilità. L’impresa deve assicurare l’osservanza delle relative prescrizioni di legge.

Articolo 11

Caratteristiche dei feretri

1. La struttura, le caratteristiche e la confezione dei feretri sono regolate dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 12

Forniture gratuite

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto e la cremazione:
 - a) per le salme di persone decedute a Pradamano, sole e prive di famigliari tenuti a provvedervi a sensi dell’articolo 433 del codice civile;
 - b) salme di persone per le quali vi sia un disinteresse da parte dei famigliari tenuti a sensi dell’articolo 433 del codice civile;
 - c) in caso di indigenza del defunto;
 - d) in caso di stato di bisogno della famiglia;
2. Nel caso di persone sole di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Comune può rivalersi della spesa su eventuali somme appartenenti al defunto previa acquisizione di una preventiva esplicita dichiarazione redatta dall’interessato ovvero secondo le procedure stabilite dal codice civile.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, nel caso il Comune abbia dovuto accollarsi l’onere della sepoltura, deve essere promosso il recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei famigliari tenuti a sensi dell’articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l’ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.
4. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il Comune stipula apposito contratto con imprese di pompe funebri che comunque non deve assumere caratteristiche eccedenti il minimo del decoro.
5. L’impresa fornitrice viene individuata nel rispetto dei procedimenti contrattuali vigenti con l’esclusione di qualsiasi corrispettivo a titolo di minimo garantito.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

Articolo 13

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore del feretro è applicata apposita piastrina metallica o, per la cremazione, in materiale refrattario, recante impressi in modo indelebile: il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina reca la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

TITOLO II

TRASPORTI, RITI E COMMEMORAZIONI

CAPO I

Trasporti

Articolo 14

Modalità del trasporto e percorso

1. I trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale sono effettuati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il tragitto deve evitare tratti di strade pericolosi o interessati da lavori;
 - b) tenendo conto di quanto disposto dalla lettera a), il tragitto deve seguire il percorso più breve dal luogo in cui si trova il feretro a quello in cui deve arrivare.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del TULPS di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario all'ufficiatura dei riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
3. Nessun'altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

Articolo 15

Spese per i trasporti funebri

1. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti con mezzi aventi le caratteristiche tecniche e costruttive stabilite dalla legge.
2. Il trasporto dei cadaveri viene effettuato dall'impresa di pompe funebri scelta dai famigliari dei defunti e le relative spese rimangono a loro completo carico.
3. Il trasporto di militari eseguito dalla rispettiva amministrazione con mezzo proprio è esente da qualsiasi eventuale diritto comunale.

Articolo 16

Orari

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

2. L'ufficio competente fornisce i chiarimenti richiesti e assume i provvedimenti necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. Le imprese di pompe funebri comunicano con congruo anticipo il giorno e l'ora del funerale e del trasporto funebre per assicurare gli adempimenti conseguenti.

Articolo 17

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità alle disposizioni di legge.
2. Il feretro preso in consegna dall'incaricato del trasporto, viene accompagnato dai documenti autorizzativi al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dall'ulteriore documentazione in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Articolo 18

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salme al locale di osservazione per il periodo prescritto o all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di legge. Il mezzo dev'essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive, il competente responsabile dell'Azienda per i servizi sanitari prescrive le norme relative al trasporto della salma, alle onoranze o al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Articolo 19

Trasporto funebre per e da altri comuni

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune per i decessi avvenuti sul proprio territorio comunale.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il Comune di provenienza avvisa il Comune di destinazione.
4. Per le salme provenienti da altri comuni, a cura del personale comunale addetto dev'essere accertata l'integrità del feretro, la regolarità dei documenti e del feretro ai fini della tipologia della sepoltura cui è destinato.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa come previsto dalle norme di legge.
6. *abrogato*

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

Articolo 20

*Trasporti in luogo diverso dal cimitero
abrogato*

Articolo 21

Trasporto funebre all'estero e dall'estero

1. Il trasporto funebre per o da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 approvata con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379 o di stati non aderenti a tale convenzione. A seconda dei casi si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 26 della legge.

Articolo 22

Trasporto di ceneri e ossa

1. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Comune.
2. *abrogato*
3. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolte in cassette e le ceneri in urne aventi le caratteristiche e con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il trasporto di ossa chiuse in cassette metalliche e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

CAPO II

Riti e commemorazioni

Articolo 23

Riti religiosi

1. I ministri di culto di cui all'articolo 8 della Costituzione intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Il feretro può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. In casi particolari il feretro può sostare nel luogo di culto prima della cerimonia religiosa.

Articolo 24

Riti funebri nei cimiteri e commemorazioni

1. Nei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri e di commemorazioni per singoli o per la collettività dei defunti.
2. Per le commemorazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio il quale indica ai richiedenti le condizioni di sicurezza e di rispetto cui devono attenersi i partecipanti.

TITOLO III

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

ORGANIZZAZIONE E POLIZIA CIMITERIALE

CAPO I I cimiteri

Articolo 25

Elenco dei cimiteri comunali

1. Il Comune provvede al seppellimento nei seguenti cimiteri: Pradamano capoluogo e Lovaria.

Articolo 26

Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi stabiliti dalla legge per le sepolture in cappelle private o in luoghi diversi dal cimitero, debitamente autorizzati.
2. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano congiuntamente, rispetto alle specifiche competenze al Responsabile del Servizio Amministrativo nonché al Responsabile del Servizio Tecnico e di Polizia Municipale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, alla loro custodia ed agli altri servizi cimiteriali il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime a sensi di legge.
4. Al personale preposto al servizio sono riservate le operazioni di manutenzione poste a carico del Comune, di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, resti, ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici.
5. Competono esclusivamente al Comune tutte le operazioni e le funzioni obbligatorie per legge e non affidabili a terzi.

Articolo 27

Reparti speciali

1. Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale nei cimiteri del comune o in sepolture private.
2. Costituisce reparto speciale quello individuato dal Piano regolatore cimiteriale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, come stabilito dal successivo comma 5 dell'articolo 30.
3. Nei cimiteri del comune viene individuato dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, un reparto destinato alla dispersione delle ceneri.

Articolo 28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali sono ricevute:
 - a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute nel territorio comunale qualunque ne sia stata, in vita, la residenza;
 - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza o iscritte all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) del Comune;

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata;
 - d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
 - e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'art. 25 della legge.
2. Facendo salve le disponibilità delle sepolture a favore dei casi di cui al precedente comma 1, possono essere inoltre ricevute:
- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone nate a Pradamano e non più residenti decedute fuori Comune;
 - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone residenti in passato nel Comune e decedute fuori di esso;
 - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone non residenti ma che in vita sono state Sindaci, Consiglieri Comunali o Assessori del Comune di Pradamano;
 - d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone i cui ascendenti, discendenti, collaterali ed affini fino al 1° grado abbiano la residenza nel Comune con le eccezioni stabilite per le sepolture private.
3. Possono essere stabilite tariffe differenziate per l'inumazione in campo comune di residenti e non residenti.
4. *abrogato*

CAPO II

Piano regolatore cimiteriale

Articolo 29

Disposizioni generali

1. Nel cimitero vengono individuati i campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Per i campi comuni le caratteristiche del suolo, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive per adulti e minori di 10 anni di età, devono essere conformi alla legge e al successivo art. 31.
3. Compatibilmente con le esigenze di cui al comma 1, nel cimitero possono prevedersi aree riservate a sepolture private individuali, famigliari e per collettività, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla legge.
4. Per le sepolture private di cui al secondo comma del presente articolo, il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e strutturali in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Articolo 30

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta il piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano regolatore cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti organi dell'Azienda per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 139 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

3. Nell'elaborazione del piano si tiene conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nel Comune sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime da formulare anche in base ai dati forniti dall'ISTAT;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di ossari, di nicchie cinerarie anche in rapporto alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
 - f) dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - g) dell'area destinata alla dispersione delle ceneri da cremazione.
4. Nel cimitero sono individuati, compatibilmente con le esigenze tecniche e del luogo:
 - a) campi comuni di inumazione;
 - a bis) un campo di inumazione speciale;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, familiare o per collettività con l'indicazione della superficie massima concedibile;
 - c) tumulazioni individuali di costruzione comunale (loculi, ossari, nicchie cinerarie);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (tombe di famiglia) con l'indicazione della superficie massima concedibile;
 - e) ossario e cinerario comune;
 - f) struttura obitoriale;
 - g) locali per il personale di custodia;
 - h) monumenti per caduti di guerra;
 - i) cappella;
 - l) servizi igienici per il pubblico.
5. Il piano regolatore cimiteriale individua un'area di proprietà comunale interna al cimitero da adibirsi a campo speciale di sepoltura di persone decedute a seguito di calamità.
6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare da apposita planimetria.
7. Il piano regolatore cimiteriale localizza le aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
8. Il piano regolatore cimiteriale è revisionato almeno ogni dieci anni per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure qui stabilite.

CAPO III

Inumazione e tumulazione

Articolo 31

Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno.
2. I campi destinati all'inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

3. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le fosse devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
 - b) le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato;
 - c) le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
4. Le sepolture per inumazione sono comuni, della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e sono soggette a tariffa. Ogni fossa, deve essere separata dalle altre ed in essa può essere inumato un solo cadavere, soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Le sepolture per inumazione sono private per inumazioni di durata superiore a dieci anni effettuate in aree in concessione.
6. I campi di inumazione speciale sono destinati all'inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale è stabilito in almeno cinque anni.

Articolo 32

Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione, salvo diversa soluzione prescelta dai privati ai sensi del successivo articolo 53, è dotata di un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costruito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante il numero della fossa come individuato nelle planimetrie cimiteriali.
2. Sul cippo viene applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta in materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto.

Articolo 33

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune e dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato le salme.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.
3. Per quanto attiene le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei manufatti si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
4. In una tomba di famiglia o in un unico ossario, sia o meno presente un feretro, è consentita la collocazione di più cassette di resti e/o di urne cinerarie.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

5. E' consentita la collocazione di una o più cassette contenenti i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni, o urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente un feretro. Il diritto di collocazione delle cassette di resti o urne cinerarie è circoscritto alle persone che abbiano avuto in vita un grado di parentela (coniuge, discendenti e ascendenti in linea retta, collaterale ed affini fino al II grado) con la persona tumulata nel loculo. Può essere autorizzata, su richiesta motivata, la collocazione di resti o urne di persone che risultino essere state conviventi con la persona tumulata.

Articolo 34

Deposito provvisorio

1. E' consentito il deposito provvisorio di feretri, cassette di resti o urne cinerarie nelle tombe di proprietà comunale esistenti nel cimitero di Pradamano nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono in concessione un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione privata i cui manufatti siano da costruire a cura del Comune con progetto approvato;
 - d) in caso di mancanza di loculi, ossari o nicchie cinerarie in attesa della loro costruzione.
2. I depositi provvisori sono assoggettati a **tariffa** trimestrale con riferimento dal giorno della tumulazione provvisoria al trasferimento nella sepoltura definitiva. Le frazioni di trimestre sono calcolate come trimestre intero.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori, comunque non superiore a tre anni.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un **deposito cauzionale** infruttifero nella misura stabilita dalla **tariffa** e da prestarsi con le modalità stabilite del regolamento comunale per la disciplina del contratti
5. Il deposito provvisorio viene autorizzato a domanda dei famigliari del defunto con atto del responsabile del servizio contenente i termini e le prescrizioni di cui al presente articolo. L'autorizzazione viene sottoscritta per accettazione anche dal richiedente.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione e ove questi non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il responsabile, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale e salvo conguaglio, provvede ad inumare il cadavere in campo comune. Di un tanto deve essere data comunicazione all'interessato con l'atto autorizzatorio.
7. La salma inumata a sensi del precedente comma 6 non potrà essere nuovamente tumulata nel deposito provvisorio ma solamente in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento della relativa tariffa.

CAPO IV

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 35

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

- 1bis. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione con ordine cronologico per campi o file e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati con provvedimento dal Responsabile del Servizio.
2. Le esumazioni ordinarie decennali possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto) ,
3. E' compito dell'incaricato dal responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
4. E' compito del responsabile dell'ufficio organizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle con le modalità e previa la pubblicità disposte con il regolamento.
5. L'inizio delle operazione massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio e all'albo cimiteriale, almeno 30 giorni prima delle operazioni di esumazione.
6. Le ossa raccolte nel corso delle esumazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in ossario, loculo ove sia o meno presente un feretro, o sepolture private, nel qual caso le ossa sono raccolte in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto.
7. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
8. In caso di incompleta mineralizzazione del cadavere la sua inumazione viene prolungata per cinque anni.

Articolo 36

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei seguenti casi:
 - a) per provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - b) a richiesta dei famigliari e previa autorizzazione del Responsabile di servizio, per il trasferimento in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero e per la cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del responsabile competente della locale Azienda per i servizi sanitari o suo delegato.
3. Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera b) del comma 1 si possono eseguire nel periodo dal mese di ottobre al mese di aprile.
4. Nel caso di persona morta per malattia infettiva, l'esumazione straordinaria è possibile trascorsi due anni dal decesso previo parere favorevole della competente Azienda per i servizi sanitari.

Articolo 37

Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
2. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite a richiesta dei famigliari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.
3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con provvedimento del Responsabile del Servizio.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

4. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio e del cimitero interessato, almeno 30 giorni prima delle operazioni di estumulazione. .
5. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).
6. Le ossa raccolte nel corso delle estumulazioni ordinarie, sono depositate in cassette aventi le caratteristiche di cui al comma 6 del precedente art. 35 e collocate in ossario, loculo ove sia o meno presente un feretro o tombe di famiglia in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti, questi ultimi sono collocati nell'ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In questo caso il periodo di inumazione è fissato in sette anni .
8. A domanda degli interessati all'atto dell'estumulazione il responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano a norma di legge. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
9. Per tutte le operazioni di estumulazione straordinaria è sempre richiesta, all'atto delle operazioni di estrazione, la presenza del competente responsabile dell'Azienda per i servizi sanitari.

Articolo 38

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono assoggettate al pagamento della somma stabilita dalla tariffa.
2. Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in ossario, o loculi, o tomba di famiglia, la traslazione è soggetta al pagamento della somma indicata in **tariffa**.
3. Gli oneri per le esumazioni e le estumulazioni richieste dall'Autorità giudiziaria sono rimborsate al Comune ove consentito dalla normativa.

Articolo 39

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso delle esumazioni e delle estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personale, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile dell'ufficio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto dalle parti di cui una copia viene consegnata all'interessato e una conservata agli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni e di estumulazioni, devono essere consegnati, dopo le opportune disinfezioni e disinfestazioni, al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno. Decorso il termine senza che gli oggetti siano reclamati, gli stessi possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

Articolo 40

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni, se non reclamati o rimossi direttamente da chi documentalmente dimostri di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione ovvero all'atto dell'esecuzione delle operazioni, passano di proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le sepolture individuali possono essere nuovamente utilizzate o concesse.
2. Su richiesta degli interessati, il responsabile del Servizio Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà e recuperate direttamente nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e o copritomba che rimangono in proprietà al Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.
4. Le opere aventi valore artistico o storico quando pervenute in proprietà al Comune secondo il procedimento di cui ai commi precedenti, sono conservate all'interno del cimitero.

Articolo 41

Ossario comune

1. In ogni cimitero è presente un ossario comune ove vengono raccolte e depositate le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni di cadavere completamente mineralizzato e non richieste dai familiari per altre destinazioni. Tale forma di sepoltura è gratuita.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO V

Cremazione, dispersione e affidamento ceneri

Articolo 42

Crematorio

1. Il Comune non dispone di un impianto di cremazione e si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 42 bis

Cinerario comune

1. Il cinerario comune consiste in un manufatto o costruzione adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.
2. Il cinerario comune è destinato ad accogliere, in forma indistinta o all'interno di urne cinerarie, le ceneri provenienti dalla cremazione dei defunti per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura oppure non è richiesta dagli aventi titolo una diversa collocazione.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

Articolo 43

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti e con le modalità di seguito riportati:
 - a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifiche indicazioni che il cadavere possa essere cremato;
 - b) disposizione testamentaria del defunto o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza;
 - c) *abrogata*
 - d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi;
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali e Regionali.
3. L'autorizzazione alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.
4. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.
6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1 lett. a);

Articolo 44

Registro delle manifestazioni di volontà

1. Il Comune istituisce, presso l'Ufficio dello Stato Civile, un apposito registro in cui sono annotate in ordine progressivo e cronologico le espressioni di volontà riguardanti la cremazione, l'affidamento o la dispersione delle ceneri, nonché quelle relative alle cremazioni delle salme inumate e tumulate.
2. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

Articolo 45

Cremazione di salme inumate o tumulate

1. Può essere autorizzata la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessaria la richiesta o l'assenso dei familiari come individuati dall'art. 43, comma 1, lett d).
3. Le ceneri derivanti dalla cremazione delle salme di cui al comma 1 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Amministrativo.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione scritta resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 deve essere comunicata dal Responsabile del Servizio Amministrativo, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.

Articolo 46

Urne cinerarie e destinazione delle ceneri

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto.
Le urne cinerarie devono essere di materiale idoneo e devono avere le dimensioni atte ad essere riposte in una nicchia ossario.
2. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in apposita nicchia, o loculo ove sia presente o meno un feretro, o ossario, oppure in sepoltura privata;
 - b) disperse;
 - c) collocate in cinerario comune;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altra persona a ciò autorizzata.
3. Qualora la famiglia non provveda con alcuna delle predette forme, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita alla presenza di personale comunale che ne certifica l'esecuzione a mezzo di apposito verbale.
5. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo.
6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, ferme restando le autorizzazioni previste dalla legge, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Articolo 47

Dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e da questo comunicata al Comune ove avviene la dispersione e, se diverso, al Comune di ultima residenza del defunto.
2. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo della dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.
3. In presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse:

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

a) nell'apposita area cimiteriale appositamente predisposta all'interno dei cimiteri del comune ed individuata come al comma 3, articolo 27 del presente regolamento. Le ceneri rimarranno in forma indistinta;

b) in natura e solo all'aperto:

- in montagna e/o in aree naturali, a distanza non inferiore a 200 m. da qualunque insediamento abitativo;
- in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi, purchè disperse nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a 200 m. da stabilimenti balneari.

La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile;

c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, a distanza non inferiore a 200 metri da insediamenti abitativi e con il consenso scritto del proprietario, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

La manifestazione del consenso del proprietario dell'area deve essere acquisita in via preventiva prima della dispersione. Al momento effettivo della dispersione delle ceneri bisogna verificare che il proprietario dell'area interessata sia il medesimo e non siano intervenuti passaggi di proprietà, nel qual caso necessita acquisire il consenso del nuovo proprietario.

4. La dispersione è in ogni caso vietata all'interno del centro abitato, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La dispersione è altresì vietata in aria (al vento), in edifici o altri luoghi chiusi.
5. La dispersione delle ceneri può avvenire anche in comune diverso da quello di decesso, previo nulla osta.
6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
7. La dispersione è eseguita dal soggetto individuato dal defunto, in assenza dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi, oppure è eseguita dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. In mancanza di soggetti, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.
8. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
9. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 90 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
10. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri e salme già tumulate o inumate nei cimiteri del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 48

Affidamento urna cineraria

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari o ad altra persona può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto. L'espressione di volontà del defunto di affidamento delle ceneri

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

deve risultare da disposizione testamentaria o da dichiarazione resa al comune di residenza o decesso, dal defunto stesso o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, oppure per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate, la persona affidataria, anche diversa dal familiare. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

2. La volontà del defunto deve essere espressa non solo in ordine alla scelta della modalità di conservazione delle ceneri, ma anche in ordine all'individuazione dell'affidatario. Nel caso di mancata individuazione dell'affidatario, le ceneri possono essere affidate al coniuge, o in mancanza al parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile, in caso di concorrenza di più partenti dello stesso grado,dalla maggioranza assoluta di essi.
3. In caso di affidamento personale dell'urna, il Responsabile del Servizio Amministrativo annota sul registro generale delle cremazioni le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto e quelle del defunto medesimo, nonché il luogo di destinazione stabile dell'urna. In caso di trasferimento dell'urna in altro luogo, questo trasferimento non necessita di un nuovo atto di autorizzazione all'affidamento fatte salve le eventuali autorizzazioni al trasporto previste dalla legge.
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
5. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda per l'affidamento delle ceneri, su apposito modello predisposto dal Comune, al Responsabile del Servizio Amministrativo, il quale provvede al rilascio dell'autorizzazione e a comunicarla al Comune ove avviene la custodia delle ceneri e, se diverso, al Comune di ultima residenza del defunto.
6. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
7. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
8. Non è consentito l'affidamento congiunto dell'urna a più soggetti, tranne nell'eventuale ipotesi in cui il de cuius abbia disposto espressamente il collocamento dell'urna dopo la morte dell'affidatario. Tale successivo affidamento deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
9. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna) e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) devono essere ben visibili all'esterno.
10. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
11. L'affidatario ha l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali cambi del luogo di conservazione dell'urna entro 15 giorni. Tale comunicazione deve essere inoltrata, sempre a cura dell'affidatario, al Comune di nuova destinazione delle ceneri.
12. Il Comune può procedere in qualsiasi momento, mediante la polizia municipale a controlli periodici per verificare la corretta collocazione e conservazione delle ceneri.
13. L'affidatario può recedere dall'affidamento delle ceneri mediante idonea dichiarazione al

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

comune. L'urna viene quindi consegnata e conservata presso il cimitero comunale, ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 42, comma 4.

14. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.
15. Nei casi di cui ai commi 13 e 14 il Responsabile del Servizio Amministrativo deve dare informazione della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto ed anche al Comune di precedente affidamento, se diverso.

Articolo 49

Senso comunitario della morte

1. Nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, viene individuata nei cimiteri del Comune un'area dove può essere collocata apposita targa individuale o collettiva delle dimensioni di cm. 30 di base e cm. 20 di altezza che riporta i dati anagrafici del defunto ed eventualmente la fotoceramica. Sulla targa non si possono posizionare portafiori e luce votiva. I relativi oneri sono a carico dei richiedenti.

CAPO VI

Polizia dei Cimiteri

Articolo 50

Orario

1. Il responsabile di servizio disciplina l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.
2. Per particolari circostanze gli orari potranno subire modifiche.

Articolo 51

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali, ad esclusione dei cani per la guida dei ciechi;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, esaltazione, non decentemente vestite, ai questuanti e in generale a tutti coloro che sono in condizioni di contrasto con l'austerità del luogo;
 - c) ai bambini di età inferiore agli anni 10 se non accompagnati da adulti;
 - d) ai reparti interessati dalle esumazioni e dalle estumulazioni.
3. Per motivi di salute documentati, il Responsabile del Servizio competente può autorizzare l'accesso con veicoli.

Articolo 52

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con l'austerità del luogo ed il culto dei defunti ed in particolare:

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

- a) fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare il telefono cellulare;
 - b) entrare con biciclette, motoveicoli o veicoli non autorizzati ad esclusione dei casi di cui all'articolo 69;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole, danneggiare alberi e camminare fuori dagli appositi passaggi;
 - g) consumare cibi e bevande;
 - h) scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fare qualsiasi tipo di attività commerciale;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio e dei famigliari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni;
 - m) assistere da vicino alle esumazioni e alle estumulazioni di salme da parte di estranei se non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati al responsabile del servizio;
 - n) collocare, appendere, affiggere qualsiasi tipo di oggetto o arredo funerario sulle strutture pubbliche presenti nei cimiteri;
 - o) introdurre e depositare oggetti e/o suppellettili vari (panche, sedie, ecc.);
 - p) porre vasi di fiori, corone, lumini, ecc. sul pavimento/corridoio antistante i loculi, ossari e nicchie cinerarie, tranne nei seguenti periodi:
 - 1. nei 15 giorni successivi la tumulazione;
 - 2. dal 25 ottobre al 15 novembre;
 - 3. la settimana precedente e quella successiva al Natale e alla Pasqua.In caso contrario, il personale addetto, provvede alla loro rimozione e successivo smaltimento.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, ad eccezione delle attività di vendita di fiori, lumi, ecc.
3. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, è, a cura del personale, diffidato ad uscire immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 53

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni e sulle opere murarie costruite dal Comune

- 1. Non prima che siano trascorsi sei mesi dalla sepoltura, nei campi comuni i privati possono installare, in sostituzione del cippo, copritomba, lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli entro le seguenti dimensioni massime in centimetri:

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

TIPOLOGIA	MISURE
Copritomba orizzontale	h 20 x largh 70 x lung 170
Copritomba con lapide verticale	(h 20 x largh 70 x lung 170) x h 100 per la lapide verticale, dal piano di campagna
Sola lapide verticale	Largh 70 x h 100 (dal piano di campagna)
Sola croce	h 100, dal piano di campagna, riferita al di sotto del braccio trasversale

2. Nel periodo intercorrente dalla sepoltura alla posa del copritomba di cui al comma 1, i privati possono posare riquadri provvisori aventi le stesse dimensioni dei copritomba costruiti in legno o altro materiale facilmente asportabile.
3. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto quali risultanti dagli atti dello stato civile e le rituali espressioni brevi.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, i famigliari del defunto o chi per essi, devono presentare al Comune domanda di autorizzazione alla posa della lapide o del monumento corredata dal disegno o dal progetto delle opere ed dal testo dell'epigrafe.
5. Il responsabile del servizio autorizza la posa entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione della richiesta indicando, se del caso, le modificazioni da apportare in rispetto del presente regolamento.
6. L'installazione dei manufatti di cui al primo comma, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico dei privati.
7. In caso di incuria, abbandono o irreperibilità dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui alla legge ed al regolamento.
8. Le lastre applicate sulle chiusure dei loculi, degli ossari e delle nicchie cinerarie, sono fornite dal Comune. Sulle lastre possono essere posizionati portafiori di tipo verticale di dimensioni adeguate a sinistra e a destra la luce votiva e la fotoceramica, la quale dovrà avere dimensioni adeguate e proporzionate alla dimensione della lastra.
9. E' fatto divieto di applicare sulle lastre dei loculi, degli ossari e delle nicchie cinerarie portalumi per illuminazione a cera ed a olio.
10. E' fatto divieto ai concessionari di loculi, ossari o nicchie cinerarie di sostituire, anche con materiali più pregiati, le lastre di chiusura fornite dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 54

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori, nonché le lampade votive, sui loculi e sugli ossari devono essere posizionati secondo le disposizioni impartite dal responsabile di servizio.
2. Gli ornamenti di fiori freschi avvizziti devono essere tolti a cura dei famigliari. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, il personale comunale provvederà direttamente alla loro rimozione con eventuale rivalsa nei confronti dei famigliari nel caso la rimozione comporti spese a carico del bilancio comunale.
3. Nelle sepolture a inumazione i privati possono piantumare solamente arbusti nani di altezza massima di cm 100. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio competente. In caso di

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

inadempienza, il comune procederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

4. In ogni cimitero il Comune provvede a periodici sfalci ed all'eliminazione delle erbe.
5. In ogni cimitero o all'esterno di esso, il Comune provvede al posizionamento di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 55

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri sono rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed ogni altro materiale che si trovi in stato di indecoroso degrado o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti alla loro destinazione. Lo stesso dicasi per tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano le epigrafi in modo tale da renderne impossibile la lettura.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati previa diffida agli interessati se noti o previa pubblicazione all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio comunale per trenta giorni affinché siano ripristinate le condizioni di decoro.
3. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 40 in quanto applicabile.

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 56

Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti del piano regolatore cimiteriale, l'uso di manufatti costruiti dal Comune a domanda degli interessati.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture per tumulazioni individuali (loculi, ossari, nicchie cinerarie, ecc.) e quelle a posti plurimi (tombe di famiglia, loculi interrati)
3. Il Comune, con provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo, concede in uso aree per la costruzione a cura e spese dei privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
4. Le aree possono essere concesse per impiantare, sempre a cura e spese dei privati, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario la cui costruzione grava sul concessionario dell'area.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito in tariffa da effettuarsi:
 - per la concessione in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardanti le sepolture per tumulazioni individuali e quelle a posti plurimi, entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del manufatto;

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

- per la concessione in uso delle aree per la costruzione a cura e spese dei privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, entro sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area;
pena la decadenza della concessione e/o il recupero coattivo delle somme dovute.
- 6. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali di legge che regolano detti sistemi di sepoltura nonché le esumazioni e le estumulazioni.
- 7. Il diritto d'uso di una sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile su un bene soggetto al regime del demanio comunale e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 8. Le concessioni cimiteriali di cui al presente articolo sono regolate da apposito contratto stipulato in forma privata contenente:
 - a) l'individuazione del concessionario e, nel caso di enti, del legale rappresentante;
 - b) l'individuazione della concessione;
 - c) le condizioni della medesima e le norme che ne regolano il diritto d'uso;
 - d) il numero dei posti salma realizzabili;
 - e) l'esplicita previsione degli aventi diritto alla sepoltura secondo quanto disposto dal successivo articolo 59;
 - f) la durata decorrente dalla data di stipulazione del contratto ovvero della prima sepoltura se precedente;
 - g) la possibilità di collocazione in un unico ossario di più cassette di resti o di urne cinerarie;
 - h) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
- 9. La presente disposizione si applica anche alle concessioni pregresse eventualmente non regolate da contratto.

Articolo 57

Durata delle concessioni

- 1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato per i seguenti periodi:
 - a) 99 anni per manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) 50 anni per i loculi;
 - c) 30 anni per gli ossari e cinerari.Il diritto di concessione inizierà a far data dalla stipula del relativo contratto per le concessioni di cui alle lettere a) e c) del presente comma e dalla data di tumulazione per le concessioni di cui alla lettera b).
- 2. E' consentito il rinnovo delle sole concessioni di aree cimiteriali, per una sola volta, per un eguale periodo di tempo, su pagamento del canone di concessione vigente.
- 3. Rimangono salvi i periodi stabiliti dagli atti concessori precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 58

Modalità di concessione

- 1. L'assegnazione della sepoltura a sistema di tumulazione individuale (loculo, ossario, nicchia cineraria) o a posti plurimi di costruzione comunale avviene secondo la disponibilità dei manufatti e la numerazione progressiva osservando come criterio di priorità la data di

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

presentazione della domanda di concessione che può essere rilasciata solo in presenza della salma.

2. L'assegnazione delle aree cimiteriali avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste e rispettando la numerazione progressiva del Piano regolatore cimiteriale.
3. La concessione delle sepolture non può essere trasferita in alcun modo (vendita, affitto, comodato gratuito, ecc.) a terzi ma solamente retrocessa al Comune. In caso di retrocessione anticipata rispetto al termine della concessione, il Comune restituisce al concessionario o suoi aventi diritto un importo pari al 50% del canone a suo tempo pagato rapportato al periodo della concessione non goduto, senza l'accredito di alcun interesse. Qualora l'importo da restituire sia inferiore a € 200,00.= non spetta alcun rimborso.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. Per i titolari di concessione di loculo, ossario, nicchia cineraria è vietato il trasferimento del cadavere in altra sepoltura (loculo, ossario, nicchia cineraria) dello stesso cimitero comunale.

Articolo 59

Uso delle sepolture private

1. Il diritto delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia (coniuge; discendenti e ascendenti in linea retta; collaterali ed affini fino al II grado), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Può essere autorizzata, su richiesta motivata dei concessionari, la tumulazione di cadaveri (salme) di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi.
3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini fino al secondo grado, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, concede il nulla osta. Analogamente si procede per dimostrare la condizione di convivente e di benemerito.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto alla sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi esplicitati nel presente articolo.
6. Qualora il concessionario sia un Ente ha diritto di sepoltura coloro che vi appartengono in base ai rispettivi statuti.
7. Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto di uso della sepoltura, diritto non commerciabile né trasferibile o cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il diritto deve essere incluso negli atti successori del concessionario.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può, in ogni tempo, modificare o impiegare per le esigenze del cimitero.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

Articolo 60

Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti dagli stessi costruite od installate. Il Comune può obbligare il concessionario all'esecuzione di quegli interventi che si rendano necessari per il decoro, la sicurezza e l'igiene del manufatto o delle aree adiacenti.
2. Nelle sepolture costruite dal Comune questi provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ad esclusione della manutenzione di:
 - a) parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) ordinaria pulizia;
 - d) interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

CAPO II

Subentri

Articolo 61

Subentri

1. Nel caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno diritto alla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro un anno dalla data di decesso con la contestuale richiesta di variazione della titolarità della concessione a favore di uno degli aventi diritto indicato dagli stessi che subentrerà a tutti gli effetti al concessionario deceduto.
2. Trascorsi tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza, salvo giustificati motivi.
3. La famiglia viene considerata estinta quanto non vi sono persone che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari o non siano state comunicate al Comune eventuali disposizioni a Enti o Istituzioni per la cura e manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione e venti anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 62

Rinuncia a sepoltura individuale

1. Il concessionario, quando il cadavere sia trasferito in altra sede, fatto salvo il divieto di cui all'art. 58 comma 5, deve rinunciare al diritto di concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, che pertanto viene retrocessa al Comune.
2. Nel caso di rinuncia di cui al precedente comma 1, al concessionario o agli aventi titolo, spetta un rimborso del 50 % del canone pagato relativo al periodo non goduto. Il Comune restituisce al concessionario o suoi aventi diritto un importo pari al 50 % del canone a suo tempo pagato rapportato al periodo della concessione non goduto, senza l'accredito di alcun interesse. Qualora l'importo da restituire sia inferiore a € 200,00.= non spetta alcun rimborso.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

Articolo 63

Rinuncia a concessione di aree libere di anni 99

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.
In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso del 50% del canone pagato relativo al periodo non goduto. Il Comune restituisce al concessionario o suoi aventi diritto un importo pari al 50% del canone a suo tempo pagato rapportato al periodo della concessione non goduto, senza l'accredito di alcun interesse. Qualora l'importo da restituire sia inferiore a € 200,00.=, non spetta alcun rimborso.

Articolo 64

Rinuncia a concessione perpetua di aree e manufatti

1. I concessionari o gli aventi titolo a concessione perpetua di aree o manufatti, possono rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta al Comune.
2. *abrogato*
3. In caso di rinuncia, al concessionario o agli aventi titolo, non spetta alcun rimborso.

Articolo 65

Documenti

1. Per le finalità di cui al presente capo, fanno fede la corrispondenza e gli atti amministrativi adottati dai responsabili.

CAPO III

Revoca, decadenza, estinzione della concessione

Articolo 66

Revoca della concessione

1. Salvo quanto disposto dalla legge, è facoltà del Comune revocare gli atti di concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.
2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, agli aventi diritto viene concessa a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero in aree o in costruzioni indicate dal Comune, rimanendo a carico del Comune le spese.
3. La revoca della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per sessanta giorni all'Albo pretorio del Comune e del cimitero, indicando la giornata fissata per la traslazione delle salme. La traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

Articolo 67

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente, nei seguenti casi:
 - a) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto;
 - c) quando non sia stato provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dal presente regolamento;
 - d) quando la sepoltura sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - e) quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo stabilito dall'atto di concessione;
 - g) quando non sia stato provveduto al pagamento del canone stabilito in tariffa nei termini fissati da presente regolamento.
2. La decadenza della concessione deve essere comunicata al concessionario, o agli aventi titolo, se reperibili o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per sessanta giorni all'Albo pretorio del Comune e del cimitero.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile di Servizio competente dispone, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente nel campo, nell'ossario o nel cinerario. Il Responsabile di Servizio competente dispone inoltre la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 68

Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che la richiesta di rinnovo sia pervenuta entro il termine ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati o con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e all'albo cimiteriale, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO V

LAVORI E SERVIZI A CURA DI PRIVATI

CAPO I

Imprese e lavori eseguiti da privati

Articolo 69

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano di competenza del Comune, gli interessati debbono avvalersi delle prestazioni di privati a loro scelta.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

2. Dell'esecuzione deve essere data comunicazione al Comune.
3. Per interventi di minima riparazione, pulizia dei monumenti, posa dei copritomba è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio.
4. E' vietato alle imprese private operanti nel cimitero svolgere nel perimetro dello stesso azioni di accaparramento dei lavori e qualsiasi attività commerciale.
5. Il personale delle imprese private o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 52 del regolamento.

Articolo 70

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I progetti di costruzione di sepolture private e le loro varianti essenziali debbono essere autorizzati dal Comune su conforme parere dell'Azienda per i servizi sanitari, osservate le disposizioni di legge e del regolamento. Le dimensioni delle costruzioni fuori terra non possono superare:
 - a) l'altezza (misurata all'estradosso della copertura) di cm 200 all'imposta e cm 260 al colmo se con copertura a capanna o padiglione;
 - b) l'altezza massima (misurata all'estradosso della copertura) di cm 230 se con copertura piana. La costruzione della sepoltura privata dovrà avvenire entro cinque anni dalla stipula del contratto di concessione dell'area cimiteriale pena la decadenza della concessione.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene quantificato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi epigei ed ipogei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa. Oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolare esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculi in più, del canone stabilito dalla tariffa.
4. Per le tombe a sistema di sepoltura ad inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50, con arrotondamento all'unità superiore.
5. Le sepolture private non possono comunicare con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Così pure è vietato il deposito di materiali, costruzione del cantiere e qualsiasi altra opera al di fuori dell'area concessa.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterano l'opera in alcuna parte e tendano solamente alla sua conservazione o restauro, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile.

Articolo 71

Responsabilità, deposito cauzionale

1. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere da loro commissionate a terzi od eseguite direttamente per eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 70 sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

e del risarcimento di eventuali danni, fissata dalla tariffa, da costituirsi con le modalità stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti.

3. Il Comune trattiene dal deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari all'esecuzione delle opere e fissata forfetariamente in tariffa.
4. Sono esonerati dalla prestazione della cauzione gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 69.

Articolo 72

Prescrizioni in materia di esecuzione dei lavori

1. L'orario di lavoro per le imprese operanti nel cimitero deve coincidere con quello di apertura con l'eccezione dei giorni festivi e del 2 novembre, durante i quali non è permesso eseguire lavori di alcun tipo.
2. Nella costruzione di sepolture private, l'impresa incaricata deve recintare l'area assegnata per evitare eventuali danni a cose o persone.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
4. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del servizio.
5. I materiali di scavo ed i rifiuti devono essere di volta in volta trasportati nei luoghi di scarica o in quelli indicati dal Comune. In ogni caso l'impresa deve ripulire l'area e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 73

Vigilanza

1. L'unità operativa dei lavori pubblici vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Il responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o sollevare contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Parimenti il responsabile accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione degli stessi e dispone per lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 74

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
2. Il personale addetto è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitosi nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale addetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante che fuori l'orario di servizio;
 - b) ricevere qualsiasi compenso in natura o in denaro, da parte del pubblico e delle ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti i cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

4. Il personale comunale addetto è sottoposto alle vaccinazioni ed alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
5. Il Comune provvede a dotare il proprio personale di apposita divisa da indossare nel corso delle celebrazioni delle esequie.
6. Le prescrizioni di cui al commi 2 e 3 del presente articolo sono espressamente riportate nel contratto individuale di lavoro del personale comunale addetto al servizio oggetto del presente regolamento.

CAPO II

Imprese di pompe funebri – Attività funebre

Articolo 75

Funzioni

1. Le imprese di pompe funebri a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e relativi accessori;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme verso o provenienti da altri comuni.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
3. Alle imprese di pompe funebri è fatto divieto:
 - a) di accaparrare servizi ricorrendo a sistemi che adombrino sospetto di accordo o corruzione all'interno degli uffici, dei luoghi di cura o di degenza;
 - b) di sostare negli uffici comunali oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di esporre alla vista del pubblico, feretri ed accessori funerari nelle vetrine dei locali di attività;
 - d) di sospendere il servizio già assunto o già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.
4. E' altresì vietata l'intermediazione nell'attività funebre.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

Disposizioni varie

Articolo 76

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

1. All'interno dei cimiteri comunali la giunta comunale con proprio motivato provvedimento, può disporre la tumulazione o l'inumazione gratuita di salme, ceneri o resti di cittadini che in vita si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità di Pradamano.
2. La gratuità della tumulazione si riferisce alla sola esenzione dall'applicazione delle tariffe stabilite per la medesima e la chiusura del loculo.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

Articolo 77

Mappa

1. Presso l'ufficio comunale competente è tenuto un registro, denominato “*mappa*”, delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che coincide con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e, comunque, ogni operazione cimiteriale.
5. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo la concessione (numero, data);
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura che gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 78

Registri

1. Il personale addetto redige in ordine cronologico, secondo le disposizioni della legge, il registro giornaliero delle operazioni cimiteriali, anche mediante strumenti informatici.
2. L'ufficio competente istituisce e aggiorna un registro in cui annotare tutte le sepolture con l'indicazione: del nome e cognome del defunto, della data di nascita e di decesso, delle coordinate individuante il luogo della sepoltura;
3. Viene istituito lo “*scadenziario delle concessioni*” allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

CAPO II

Norme transitorie e finali

Articolo 79

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le concessioni e a tutti i rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento può, entro il 31 dicembre 2004, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovano tale qualità al fine di un formale riconoscimento.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

3. In caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti se a tumulazione, il Comune provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione anche per le concessioni preesistenti l'entrata in vigore del presente regolamento nel rispetto dei procedimenti per il reperimento di eventuali aventi diritto.
4. Il provvedimento del responsabile con cui si riconoscono i diritti pregressi è comunicato all'interessato e conservato negli atti riguardanti la sepoltura di che trattasi.
5. Gli adempimenti di cui al precedente articolo 61 per divisioni e subentri relativi a concessioni precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere compiuti entro il 31 dicembre 2004.

Articolo 80

Cautele

1. Colui che domanda un qualsiasi servizio o concessione o autorizzazione connessa alla materia trattata dal presente regolamento, si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazioni, il Comune si intende e resta estraneo all'azione che ne consegue. Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza dell'autorità giudiziaria, passata in giudicato.

Articolo 81

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 79 del presente regolamento, le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata delle stesse, il regime indicato nell'atto di concessione.
2. Per le tombe di famiglia la cui concessione sia precedente il 30 giugno 1943 (data di entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1943) e per le quali non sia rintracciabile presso il Comune un qualsivoglia atto concessorio, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*" quale presunzione *juris tantum* della corrispondenza dello stato di diritto allo stato di fatto relativamente all'uso sulla concessione.
3. Il riconoscimento del diritto di cui secondo comma del presente articolo avviene in via amministrativa. In tal caso la sussistenza del diritto viene provata con la presentazione del relativo contratto di concessione ovvero dell'atto amministrativo di concessione ovvero di un atto di notorietà redatto nelle forme di legge dinanzi al segretario comunale, da cui risultino fatti, prove, parentele, affinità o dichiarazioni testimoniali attestanti l'esistenza del diritto. L'atto notorio deve contenere l'attestazione di esistenza del diritto e dell'uso resa da almeno due persone ultracinquantenni non interessate alla concessione che dichiarano la conoscenza del diritto anche da parte dei rispettivi genitori. L'istruttoria di accertamento è esperita e la determinazione di riconoscimento del diritto è assunta dal responsabile dell'unità operativa di segreteria, appalti e contratti.
4. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono rinunciare a tale diritto con la contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

Articolo 82

Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni del presente regolamento, oltre le disposizioni di cui all'art. 51 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Articolo 83

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nella legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12, nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nella legge 30 marzo 2001, n. 130 nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto	pag. 2
Art. 2 – Definizioni	pag. 2
Art. 3 – Competenze	pag. 2
Art. 4 – Responsabilità	pag. 3
Art. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 3
Art. 6 – Servizio a domanda individuale	pag. 3
Art. 7 – Atti a disposizione del pubblico	pag. 4
Art. 8 – Depositi di osservazione ed obitori	pag. 4
Art. 9 – Deposizione delle salme nel feretro	pag. 4
Art. 10 – Chiusura dei feretri	pag. 5
Art. 11 – Caratteristiche dei feretri	pag. 5
Art. 12 – Fornitura gratuite	pag. 5
Art. 13 – Piastrina di riconoscimento	pag. 6

TITOLO II – TRASPORTI, RITI E COMMEMORAZIONI

CAPO 1 – Trasporti

Art. 14 – Modalità del trasporto e percorso	pag. 6
Art. 15 – Spese per i trasporti funebri	pag. 6
Art. 16 – Orari	pag. 6
Art. 17 – Norme generali per i trasporti	pag. 7
Art. 18 – Trasferimento di salme senza funerale	pag. 7
Art. 19 – Trasporto funebre per e da altri comuni	pag. 7
Art. 20 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero	pag. 8
Art. 21 – Trasporto funebre all'estero e dall'estero	pag. 8
Art. 22 – Trasporto di ceneri e ossa	pag. 8

CAPO II – Riti e commemorazioni

Art. 23 – Riti religiosi	pag. 8
Art. 24 – Riti funebri nei cimiteri e commemorazioni	pag. 8

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E POLIZIA CIMITERIALE

CAPO 1 – I cimiteri

Art. 25 – Elenco dei cimiteri comunali	pag. 9
Art. 26 – Disposizioni generali – Vigilanza	pag. 9

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

Art. 27 – Reparti speciali	pag. 9
Art. 28 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	pag. 9

CAPO II – Piano regolatore cimiteriale

Art. 29 – Disposizioni generali	pag. 10
Art. 30 – Piano regolatore cimiteriale	pag. 10

CAPO III – Inumazione e tumulazione

Art. 31 – Inumazione	pag. 11
Art. 32 – Cippo	pag. 12
Art. 33 – Tumulazione	pag. 12
Art. 34 – Deposito provvisorio	pag. 13

CAPO IV – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 35 – Esumazioni ordinarie	pag. 13
Art. 36 – Esumazione straordinaria	pag. 14
Art. 37 – Estumulazioni	pag. 14
Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni a pagamento	pag. 15
Art. 39 – Oggetti da recuperare	pag. 15
Art. 40 – Disponibilità dei materiali	pag. 16
Art. 41 – Ossario comune	pag. 16

CAPO V – Cremazioni, Dispersione e affidamento ceneri

Art. 42 – Crematorio	pag. 16
Art. 42 bis – Cinerario comune	pag. 16
Art. 43 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag. 17
Art. 44 – Registro delle manifestazioni di volontà	pag. 17
Art. 45 – Cremazione di salme inumate o tumulate	pag. 17
Art. 46 – Urne cinerarie e destinazione delle ceneri	pag. 18
Art. 47 – Dispersione delle ceneri	pag. 18
Art. 48 – Affidamento urna cineraria	pag. 19
Art. 49 – Senso comunitario della morte	pag. 21

CAPO VI – Polizia dei Cimiteri

Art. 50 – Orario	pag. 21
Art. 51 – Disciplina dell'ingresso	pag. 21
Art. 52 – Divieti speciali	pag. 21
Art. 53 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni e sulle opere murarie costruite dal Comune	pag. 22
Art. 54 – Fiori e piante ornamentale	pag. 23
Art. 55 – Materiali ornamentali	pag. 24

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

TITOLO IV – CONCESSIONI

CAPO I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 56 – Sepolture private	pag. 24
Art. 57 – Durata delle concessioni	pag. 25
Art. 58 – Modalità di concessione	pag. 25
Art. 59 – Uso delle sepolture private	pag. 26
Art. 60 – Manutenzione delle sepolture private	pag. 27

CAPO II – Subentri

Art. 61 – Subentri	pag. 27
Art. 62 – Rinuncia a sepoltura individuale	pag. 27
Art. 63 – Rinuncia a concessione di aree libere di anni 99	pag. 28
Art. 64 – Rinuncia a concessione perpetua di aree e manufatti	pag. 28
Art. 65 – Documenti	pag. 28

CAPO III – Revoca, decadenza, estinzione della concessione

Art. 66 – Revoca della concessione	pag. 28
Art. 67 – Decadenza della concessione	pag. 29
Art. 68 – Estinzione della concessione	pag. 29

TITOLO V – LAVORI E SERVIZI A CURA DI PRIVATI

CAPO I – Imprese e lavori eseguiti da privati

Art. 69 – Accesso al cimitero	pag. 29
Art. 70 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	pag. 30
Art. 71 – Responsabilità, deposito cauzionale	pag. 30
Art. 72 – Prescrizioni in materia di esecuzione dei lavori	pag. 31
Art. 73 – Vigilanza	pag. 31
Art. 74 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero	pag. 31

CAPO II – Imprese di pompe funebri - Attività funebre

Art. 75 – Funzioni	pag. 32
--------------------	---------

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – Disposizioni varie

Art. 76 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti	pag. 32
--	---------

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO – tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002
c.f. 80003650308 - p- IVA 00466800307 - c.c.p. 14206338

Art. 77 – Mappa	pag. 33
Art. 78 – Registri	pag. 33

CAPO II – Norme transitorie e finali

Art. 79 – Efficacia delle disposizioni del regolamento	pag. 33
Art. 80 – Cautele	pag. 34
Art. 81 – Concessioni pregresse	pag. 34
Art. 82 – Sanzioni	pag. 35
Art. 83 – Disposizioni finali	pag. 35